



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

(In attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013)

Regione Abruzzo

Dipartimento Agricoltura

BANDO PUBBLICO 2021

(Allegato A)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO relative alla Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”

Sottomisura:	10.1	Pagamenti per impegni agro climatico ambientali
Interventi:	10.1.4	Incremento della sostanza organica
Servizio competente	Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità	
Ufficio competente	Ufficio Sostegno all'agricoltura ecocompatibile	
Scadenza presentazione domanda	17/05/2021	
Responsabili procedimento: Coordinamento Attuazione	Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti per territorio	
DOTAZIONE FINANZIARIA	Intervento 10.1.4 Incremento della sostanza organica	Euro 700.000,00

Il presente bando regola l'applicazione della Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali- nell'ambito della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Abruzzo relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento, l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse per l'annualità 2021.

Sommario

Sommario	2
FINALITÀ E OBIETTIVI	3
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	4
SEZIONE 1 – INTERVENTO 10.1.4 – Incremento della sostanza organica	5
1.1 AMBITO DI INTERVENTO	5
1.2 BENEFICIARI	5
1.3 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	5
1.4 IMPEGNI.....	6
1.5 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI	7
1.6 VARIAZIONI SUPERFICI, CONVERSIONE O ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI	7
1.7 ENTITA' DEGLI AIUTI E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI	7
1.8 DOTAZIONE FINANZIARIA	8
1.9 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	8
2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	8
2.1 CLAUSOLA DI REVISIONE.....	8
3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	9
3.1 Modalità.....	9
3.2 Termini per la presentazione delle domande.....	9
3.3 Modifica Domanda iniziale.....	10
3.4 Ritiro parziale o totale della domanda	10
3.5 Errori palesi (ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014).....	11
4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO	11
4.1 CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'	11
4.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI	12
4.3 CONTROLLI IN LOCO.....	12
5 CONTROLLI E SANZIONI.....	13
5.1 Esito dei controlli	13
5.2 Riduzioni ed esclusioni	13
6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA.....	14
7 EROGAZIONE DEI PREMI	14
8 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	15
8.1 RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI	15
9 INFORMATIVA, TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ.....	15
10 DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
11 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	16
Definizioni	17

FINALITÀ E OBIETTIVI

Nella Regione Abruzzo l'analisi di contesto rileva come la connotazione pedologica e orografica del territorio incide molto sulle dinamiche di erosione potenziale dei suoli, in particolar modo per i terreni coltivati, in conseguenza delle asportazioni dei residui dai campi e del limitato utilizzo agronomico di ammendanti.

Le zone con la più alta perdita potenziale di sostanza organica sono localizzate lungo la fascia collinare alle spalle della costa, dove l'erosione del suolo e le caratteristiche topografiche costituiscono fattori ricorrenti, e in alta montagna, dove l'energia del rilievo è molto maggiore e l'erosione causata dalla pioggia è predominante.

Pertanto, con una gestione agronomica che preveda l'apporto di ammendanti, letami e altre frazioni palabili di pregio, s'intende controbilanciare la tendenza, evidenziata nell'analisi, alla riduzione di sostanza organica nei suoli agricoli e migliorare le caratteristiche chimico-fisiche- biologiche dei terreni con conseguente riduzione dei fenomeni erosivi e aumento della ritenzione idrica dei suoli. In tal modo si risponde al fabbisogno F15- sviluppo di pratiche sostenibili e conservative, al contempo, si favorisce la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo, rispondendo in parte al fabbisogno 19- migliorare la capacità di gestione del ciclo del carbonio, che rappresenta un fattore decisivo per la mitigazione dei cambiamenti climatici, considerato che il suolo costituisce il maggiore serbatoio di carbonio negli ecosistemi terrestri. La distribuzione di ammendanti oltre a bilanciare la riduzione della sostanza organica del suolo, rende disponibili i nutrienti in maniera graduale, riducendo quindi il rischio di una loro lisciviazione.

Il presente bando regola gli interventi, di seguito riportati, previsti dalla Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali- del PSR ABRUZZO 2014-2020:

- **10.1.4 – Incremento della sostanza organica**

1. L'intervento 10.1.4 può essere attivato, sulla medesima superficie, in combinazione con i seguenti interventi della Misura 10 e Mis. 11:
 - a. Int. 10.1.1 – Produzione Integrata;
 - b. Int. 10.1.3- Conservazione del suolo;
 - c. Mis. 11 – Agricoltura biologica.
2. L'azienda, qualora aderisca a più' interventi a premio, è tenuta al rispetto dei rispettivi impegni previsti da ciascun bando (es. se somministro ammendante che va incorporato nel terreno non posso aderire agli interventi che prevedono la non lavorazione del terreno).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Abruzzo, in esito ai cambiamenti del quadro normativo unionale introdotti dal Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020, ha avviato con i servizi della DG AGRI, la modifica alla **versione 8 del proprio PSR 2014/2020**.
2. **Il presente avviso è quindi condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea della modifica alla versione 8 del PSR.**
3. La Regione Abruzzo, in relazione a quanto sarà condiviso e/o indicato dalla Commissione Europea, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, **sono consapevoli e accettano**, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a) che la presentazione della domanda di sostegno **non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante** da parte della Regione, e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla Misura 10, così come approvate dalla Commissione. In caso di mancata approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche proposte, l'amministrazione regionale è esonerata da qualunque vincolo od obbligo alla liquidazione del sostegno concesso;
 - b) in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando in relazione alla decisione di approvazione da parte della Commissione europea, **l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma** è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione.

SEZIONE 1 – INTERVENTO 10.1.4 – INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA

1.1 AMBITO DI INTERVENTO

1. L'intervento 10.1.4- Incremento della sostanza organica è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

1.2 BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale ed Enti pubblici in qualità di gestori di aziende agricole.

1.3 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2021 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno (3 anni – 15/05/2021 al 14/05/2024).

1.3.1 *Requisiti soggettivi*

1. Possono presentare la domanda gli agricoltori "attivi" (singoli o associati) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli "agricoltori in attività".

1.3.2 *Requisiti oggettivi*

1. L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:
 - a. possedere o detenere una superficie minima all'impegno (SAU) maggiore di 1 ettaro;
 - b. sono ammissibili le aziende con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione "bassa" o "normale", in funzione della tipologia del terreno, secondo la griglia definita dal Disciplinare di produzione Integrata per la Regione Abruzzo (2021) come riportata nella seguente tabella:

Tipologia di terreno	Tendenzialmente Sabbiosi	Franco	Tendenzialmente Argillosi
Dotazione di Sostanza organica (%)	≤ 1,4 %	≤ 1,8 %	≤ 2,2 %

- c. La dotazione di sostanza organica a seconda delle tipologie di terreno, ai fini dell'ammissibilità, va dimostrata attraverso il certificato di analisi del terreno (come riportato negli impegni).
 - d. Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati per un periodo di adesione di almeno 3 anni che decorrono dal 15 maggio 2021 (domanda di sostegno).
2. Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore ma almeno pari ad una annualità d'impegno, con copertura dell'annualità di pagamento dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo; in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di nuovi contratti, che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'aiuto e la restituzione, per tali superfici (cioè per le particelle oggetto del mancato rinnovo), delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi. La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.
 3. E' condizione obbligatoria e propedeutica per l'adesione alle domande di sostegno e di pagamento della presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo aziendale, attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (DM n. 162 del 12/1/2015 art. 3). Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e nelle Istruzioni operative dell'OP AGEA n.25 del 30 aprile 2015 e il piano di coltivazione contenuto nella scheda fascicolo deve indicare le informazioni di dettaglio. Per la presentazione delle domande si richiama la circolare Agea n. 13 prot. ORPUM 0011779 del 19/02/2021 recante: "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di

sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021" e successiva integrazione n. 30 prot. ORPUM 0022481 del 30/03/2021.

1.4 IMPEGNI

1 I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola, di seguito elencati:

- a) rispetto delle regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, annualmente recepito con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con successivi Atti regionali pubblicati sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura;
- b) rispetto dei criteri pertinenti e delle attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- c) rispetto dei requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (DL n.150 del 14/8/2012);
- d) rispetto degli impegni relativi alle aziende con terreni compresi nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) ai sensi del DM 7/04/2006 e delibere della Regione Abruzzo DGR 383/10, DGR 500/2009 e s.m.i.;
- e) rispetto dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e delle attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente (si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013).

2. Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della domanda di sostegno. Le superfici oggetto di impegno possono variare nel corso degli anni in funzione degli avvicendamenti colturali ma, rispetto alla superficie del primo anno, sono ammesse solo riduzioni non superiori al 15%. La tipologia d'intervento non si applica ad appezzamenti fissi.

3. Impegno all'apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili di pregio. Gli ammendanti commerciali utilizzabili, da individuare tra quelli elencati nell'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e s.m.i., sono: letame, letame artificiale, ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato misto, ammendante torboso composto; tra le frazioni palabili assimilate al letame sono utilizzabili: lettiere esauste, materiali palabili ottenuti col trattamento di separazione della frazione solida dei liquami, effluenti sottoposti a trattamento di compostaggio.

Non è ammesso l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in qualità di fertilizzanti.

4. La sostanza organica utilizzata dovrà essere caratterizzata da un rapporto carbonio e azoto maggiore o uguale a 12. Gli ammendanti utilizzabili, confezionati o allo stato sfuso, devono rispettare le normative vigenti e corredati di documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche (schede tecniche o etichette compositive delle confezioni come da D.Lgs 75/2010; il letame potrà essere utilizzato allo stato sfuso purché corredato di un certificato analitico che ne attesti le caratteristiche chimico-fisiche (valori dei parametri richiesti: carbonio, Azoto, umidità, rapporto C/N) .

5. La quantità di ammendante distribuita ed incorporata al terreno sulle superfici ad impegno deve essere uguale o superiore a 2,5 t di sostanza secca/ettaro/anno.

Nelle singole distribuzioni occorre rispettare i limiti quantitativi massimi, riportati nella tabella "Limiti quantitativi da rispettare".

Limiti quantitativi da rispettare	
Dotazione di Sostanza organica (%)	Apporti massimi annuali (t s.s./ha)
Bassa	15
Normale	13

Con l'impiego di concimi minerali non è possibile coprire più del 60% del fabbisogno in azoto della coltura.

6. Va eseguita almeno un'analisi del terreno per singola area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, come riportato dal DPI Abruzzo in vigore; in presenza di più appezzamenti, dislocati su comuni non limitrofi o con terreni non omogenei, occorreranno più analisi analitiche. L'analisi del terreno va eseguita presso un laboratorio autorizzato e il relativo certificato va inviato via PEC allo STA

competente entro 70 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno. Sono ritenute valide analisi eseguite in un periodo antecedente non superiore a 5 anni precedenti dall'adesione all'intervento. Non è possibile desumere i parametri analitici puntuali dalle carte pedologiche territoriali o di fertilità disponibili in Abruzzo.

7. Va redatto un Piano di fertilizzazione aziendale, (da un tecnico competente in materia) nel rispetto dei risultati delle analisi del terreno, da aggiornare qualora si verificano variazioni; entro 70 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno va inviato via PEC allo STA competente.
8. Tenuta ed aggiornamento del Registro delle operazioni colturali e dei registri di magazzino, con evidenza delle registrazioni degli interventi oggetto di impegno (fertilizzazione aziendale in particolare).
9. E' autorizzata la compilazione informatizzata attraverso software e/o piattaforme web; le stampe prodotte da tali sistemi, per essere considerate valide, dovranno avere contenuti informativi conformi a quelli presenti nei corrispettivi registri gestiti su supporto cartaceo. La registrazione andrà effettuata entro 30 gg. dalla data dell'operazione colturale.
10. Il beneficiario è tenuto a conservare, per il periodo dell'impegno e per almeno 5 anni dalla fine dello stesso, la documentazione contabile e fiscale dei prodotti utilizzati (note di consegna, fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti, dei concimi minerali, dei materiali palabili).
11. Le aziende ricadenti nelle ZVN devono rispettare, oltre alla Direttiva Nitrati Reg. CEE 91/676 e s.m.i. che impone come limite massimo 170 Kg. di azoto per ettaro, gli eventuali limiti più restrittivi riportati nel Programma Regionale di Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati (DGR n. 899 del 07.09.2007).
12. Gli impegni del presente intervento devono essere rispettati per i **TRE anni** di calendario a partire dalla presentazione della domanda di sostegno (dal 15-5-2021 al 14-05-2024).

1.5 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

1. Gli impegni decorrono a far data dal **15 maggio 2021** e devono essere rispettati per i TRE anni di calendario a partire dalla presentazione della domanda di sostegno (dal 15-5-2021 al 14-05-2024).

1.6 VARIAZIONI SUPERFICI, CONVERSIONE O ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

1. Le superfici oggetto di impegno possono variare nel corso degli anni in funzione degli avvicendamenti colturali ma, rispetto alla superficie del primo anno, sono ammesse solo riduzioni non superiori al 15%. La tipologia d'intervento non si applica ad appezzamenti fissi.
2. La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e ulteriori disposizioni del Reg. 807/2014 (ART. 14 e 15).

1.7 ENTITA' DEGLI AIUTI E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI

- 1 Il sostegno nell'ambito della presente misura è erogato per ettaro, con importi calcolati in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che il beneficiario assume oltre la baseline e la comune pratica agricola nei limiti dei massimali previsti all'allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013.
- 2 Il valore di sostegno finanziario per l'impegno è di **230,00 euro/anno** rispettivamente per ogni ettaro di SAU interessato dagli interventi di distribuzione di matrici organiche.
- 3 L'intervento **10.1.4** è abbinabile con l'intervento 10.1.1 Produzione integrata, con l'intervento 10.1.3 Conservazione del suolo, con la Misura 11 – Agricoltura biologica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 –Abruzzo.
- 4 Qualora si verifichi la combinazione con l'intervento 10.1.1 (stessa particella), il premio erogabile risulta essere di **100,00 euro/anno** per ogni ettaro di SAU interessato dagli interventi di distribuzione di matrici organiche, come stabilito dalla relativa scheda di misura PSR. Il premio per le altre combinazioni rimane inalterato.

IMPEGNO COMBINATO	Tipologia colturale	*Importo EROGABILE
Incremento sostanza organica (Mis. 10.1.4) + produzione integrata (MIS. 10.1.1)	Seminativi	100 €/ha
	**Foraggiere avvicendate	100 €/ha
	Ortive	100 €/ha
	Olivo da olio	100 €/ha
	Vite da vino	100 €/ha
	Fruttiferi	100 €/ha

*Importo erogabile per adesione all'intervento 10.1.4 se in combinazione con l'intervento 10.1.1 sulla stessa particella –produzione integrata.

**Sono escluse le foraggere non avvicendate compreso i pascoli magri.

1.8 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria da assegnare all'intervento 10.1.4 "Incremento della sostanza organica" trova copertura in quella prevista dalla Mis. 10 del PSR Abruzzo 2014-2020 ed è pari ad euro 700.000,00 (euro settecentomila).
2. L'aiuto è sottoposto a condizione sospensiva, subordinando la sua efficacia alla decisione di autorizzazione della modifica del PSR da parte della Commissione europea come da nota dell'Autorità di Gestione prot. R.A. 0070263 del 24/02/2021.
3. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura 10, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSR, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando a valere sulla sottomisura 10.
4. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.
5. Le eventuali graduatorie di ammissibilità saranno formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione previsti nell'ambito applicativo della misura/sottomisura.

1.9 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

1. Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla misura 10, assolve *ipso facto* a tale adempimento.
2. La possibilità di variazione del soggetto beneficiario, in relazione ad una domanda di sostegno, si differenzia a seconda del momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda.
3. Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.
4. Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.
5. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al competente Servizio Territoriale per L'agricoltura (STA) per il perfezionamento istruttorio del subentro sul sistema SIAN. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

2.1 CLAUSOLA DI REVISIONE

1. E' prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del reg. (UE) 1305/2013:

- a) Per gli interventi realizzati ai sensi - dell'art. 28- Pagamenti agro-climatico-ambientali, dell'art.29- Agricoltura biologica;
 - b) Per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del reg. (UE) 1307/2013;
 - c) Per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.
2. Se l'adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi degli art.28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

3.1 MODALITÀ

1. Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, allo STA competente per territorio, mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo le Istruzioni Operative n. 13 prot. ORPUM 0011779 del 19/02/2021 avente ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021";
2. Le modalità di presentazione sono:
 - a) Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
 - b) Con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
Non sono accettate né, quindi, ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.
3. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.
4. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.
5. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it

3.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Domande iniziali: **17 maggio 2021**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014 (salvo eventuali successive proroghe che dovessero intervenire).
2. Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2021**;
3. Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2021**.
5. Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **17 maggio 2021**, in tal caso l'importo dell'aiuto sarà decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

6. Le domande pervenute con un ritardo superiore a **25** giorni di calendario, ovvero oltre l'**11 giugno 2021**, **sono irricevibili** e all'interessato non è concesso alcun aiuto.
7. Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

3.3 MODIFICA DOMANDA INIZIALE

1. È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, secondo quanto previsto dall'art. 72 del Reg. UE 1306/2013.
Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.
Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.
2. Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:
 - modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
 - modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.
3. In caso di impegni pluriennali, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. La procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares (2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché del "considerando" n. 2 del reg. UE 2333/2015, prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e poggi sull'esistenza di strumenti geospaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.
4. Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari" di cui all'articolo 15(1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 rientrano quelli previsti dai seguenti articoli normativi:
 - a. 29(1)(c) del Reg. n. 809/2019,
 - b. 29(1),(e), del Reg. n. 809/2014,
 - c. altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.
5. I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021, comunque non oltre la data del **21 giugno 2021**.

3.4 RITIRO PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA

1. Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, parzialmente (ai sensi del Reg. UE 809/2014 art. 3), in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.
2. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di **ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento**, successivamente alla presentazione.
3. Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:
 - a. cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
 - b. riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
 - c. aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

4. In caso di impegni pluriennali – fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.
5. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.
6. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/201 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.
7. Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.
8. **Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente,** in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.
9. Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
3. La rinuncia, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, non è consentita nei seguenti casi:
 - a. avvenuto pagamento della domanda
 - b. presenza della domanda tra quelle estratte a campione
 - c. avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità riscontrate alla domanda

3.5 ERRORI PALESI (AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. UE 809/2014)

1. La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
2. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO

4.1 CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

1. Ai sensi dell'art. 75 paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superfici e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco).
2. Per le aziende non selezionate a campione il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione.
3. Per le aziende facenti parte del campione l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli nell'ambito del SIGC e controlli in loco e di condizionalità).

4.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi attuati secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Reg. UE 809/2014.
2. L'Organismo pagatore esegue i seguenti controlli:
 - a) verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
 - b) verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
 - c) verifica della consistenza territoriale:
 - i. controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - ii. individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
 - iii. verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2021;
 - iv. verifica della continuità della conduzione secondo quanto indicato nelle schede di misura e nei provvedimenti regionali. Ove richiesto sono verificati anche i dati di registrazione dei contratti;
 - v. controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore alla superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio;
 - vi. verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
 - vii. verifica della consistenza zootecnica dell'azienda attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
 - viii. verifica requisiti di ammissibilità del rapporto UBA/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo;
 - ix. controlli specifici previsti dalla misura;
3. Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti con l'applicazione delle VCM (verificabilità e controllabilità della misura) ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013. Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.
4. Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare si applica il DM n. 2588 del 20 marzo 2020. Gli esiti dei controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.
5. È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

4.3 CONTROLLI IN LOCO

1. L'OP AGEA stabilisce, sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg (UE) 809/2014, la selezione del campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti dall'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.
2. Il controllo in loco è di competenza dell'Organismo pagatore ed ha l'obiettivo di verificare:
 - i. L'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
 - ii. L'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
 - iii. Controlli specifici previsti per la misura.
3. I controlli in loco "sul rispetto della condizionalità" interessano ogni anno almeno l'1% dei beneficiari, e riguardano l'intera l'azienda e non solo le superfici richieste a premio ed ha lo scopo di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali.
4. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.
5. Il pagamento del saldo del restante premio spettante potrà essere effettuato, per le domande non rientranti nel campione sottoposto a controllo in loco, dopo l'inizio del controllo sull'ultima azienda del campione.
6. Il pagamento del saldo per le aziende sottoposte a controllo avverrà invece a controllo ultimato.

5 CONTROLLI E SANZIONI

1. In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contribuenti pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni unionali e nazionali.
2. Si dispone che:
 - a) il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al richiedente comporta la decadenza totale della domanda;
 - b) il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
 - c) il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione del beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza.
 - d) il calcolo per le riduzioni o esclusioni relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 bis del regolamento 640/2014 e successive modifiche e integrazioni.

5.1 ESITO DEI CONTROLLI

1. Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 180/2015 del 23/01/2015.

5.2 Riduzioni ed esclusioni

1. Le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.
2. Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) n. 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata. Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture. Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla DdP non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. UE n.640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti. Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO %	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (art.19 par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%-20%]	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (art. 19 par. 1 Reg. UE n.640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Applicazione di una sanzione supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014).

3. Se l'importo risultante dalle riduzioni calcolate a norma dell'art. 19, par.1 e 2 e dell'art. 19 bis, par. 1 e 2 del Reg. (UE) 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato (Art. 19, par.3 e Art. 19 bis, par. 4 del Reg. (UE) 640/2014).
4. Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.
5. Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal vigente D.M. 2588 del 20/03/2020 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

1. Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata.
2. Sulla base delle indicazioni comunicate dall'ADG, sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito della VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).
3. Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata (es. verifica della firma, presenza/ idoneità di allegati, ecc.). In questi casi, la verifica viene effettuata dalla Regione competente che comunica l'esito all'Organismo pagatore Agea (ITC).
4. Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, possono essere sottoposte ad istruttoria manuale a cura della regione di competenza.
5. Gli STA (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) gestiscono, ciascuno per il proprio territorio di competenza, le fasi di istruttoria manuale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle circolari AGEA.

7 EROGAZIONE DEI PREMI

1. Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base della positività dell'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l'istruttoria manuale). Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.
2. Il pagamento avviene:
 - a) Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
 - b) Per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.
3. Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN ed al codice BIC indicato nella domanda.
4. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

8 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi della L.241/90 l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda.
2. L'Organismo Pagatore AGEA notifica la chiusura del procedimento amministrativo avvalendosi del portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90- uso della telematica.
3. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69

8.1 RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI

1. Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:
 - a. Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - b. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
 - c. Ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

9 INFORMATIVA, TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
 - a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura -Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, competenti: Servizi Territoriali per l'agricoltura;
 - b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 Mis. 10;
 - c) Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: il Dirigente dell'Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile;
 - d) Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il dirigente del competente Servizio Territoriale per l'agricoltura;
 - e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
 - f) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
 - g) Data ultima presentazione domanda 17 maggio 2021 (salvo proroghe);
 - h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: STA territorialmente competente.

Con provvedimento del Direttore del Dipartimento sono definiti gli uffici competenti in esito all'attuazione della riorganizzazione di cui alla DGR. 191/2021.

10 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni sarà aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
3. Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

11 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l'art. 31 «Indennità a favo-re delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
- Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- Reg. UE n.1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE)n.73/2009 del Consiglio;
- Reg. UE n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n.640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE 1393/2016 del 4 maggio 2016, della Commissione recante modifica del regolamento delegato UE 640/2014 che integra il Reg. UE 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n.747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1804 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune (UE), n. 1307/2013 norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese della filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021;

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020» di recepimento del regolamento di esecuzione n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 5465 del 7/6/2018 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, è stato approvato IL Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/12/2018 C (2018) 8967, che approva la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo;
- DGR 1056 del 19/12/2015 presa d’atto approvazione PSR 2014-2020 Regione Abruzzo;
- DPD/92 del 17/02/2016- DPD 141 del 15/04/2016-DPD178 del 14/12/2016-DPD 364 del 19/09/2018 con le quali l’Autorità di Gestione ha approvato e integrato le linee guida operative per l’avvio e l’attuazione del PSR 2014/2020;
- Circolare AGEA n. 24085 del 31/03/2020 avente ad oggetto “Situazione eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus covid-19. Attività concernenti la campagna 2020”;
- Istruzioni Operative n. 23 del 9/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020”;
- Circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.
- D.M. n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale e ss.mm.ii., che ha validità anche per il 2021, come da disposizione MIPAAF - DISR 03 - Prot. Uscita N.0091426 del 24/02/2021 recepita con successivi Atti regionali pubblicati sul BURAT e Portale web del Dipartimento Agricoltura;
- Istruzioni Operative n. 13 prot. ORPUM 0011779 del 19/02/2021 avente ad oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021” e successiva integrazione n. 30 prot. ORPUM 0022481 del 30/03/2021;
- Ulteriori norme di carattere comunitario nazionale e regionale che regolano la materia.

DEFINIZIONI

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.

Agricoltore in attività: i requisiti dell’agricoltore in attività sono stabiliti dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall’art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall’art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento degli aiuti. Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016, modificata da Circolare AGEA n. 99157 del 20/12/2018 e s.m.i. L’Organismo pagatore AGEA attua i controlli finalizzati a verificare l’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto sulla base alle circolari vigenti.

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell’ambito della misura di sostegno;

Autorità di Gestione: l’Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento

Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 e delle Circolari AGEA di riferimento e s.m. e i.

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale

STA: Servizio territoriale per l'agricoltura; struttura decentrata competente che provvedono al protocollo e presa in carico delle domande di sostegno.

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle particelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità Bovine Adulte (UBA): la consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014.

Indirizzi PEC dei Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti:

STA ABRUZZO EST (PE-TE): PEC dpd024@pec.regione.abruzzo.it

STA ABRUZZO SUD (CH): PEC dpd026@pec.regione.abruzzo.it

STA ABRUZZO OVEST (AQ): PEC dpd025@pec.regione.abruzzo.it

Ufficio Sostegno

all'Agricoltura Ecocompatibile

IL RESPONSABILE

Dott. Rocco Antonio ZINNI

(Firmato elettronicamente)

Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo MAGGITI

(firmato digitalmente)

Certificatore Aruba S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940001843009

Validità 25/06/2023